

Indicazioni operative relative all'attività di controllo sulla rimozione dei ricoveri temporanei finanziati a valere sulla Misura 126 del PSR 2007-2013 e sulla restituzione dei contributi.

La deliberazione n. 2202/2018 fissava per la rimozione dei ricoveri temporanei la seguente tempistica:

- per le imprese e le persone fisiche per le quali sia stato concesso il contributo ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 entro il 31 dicembre 2017: entro e non oltre il 31 marzo 2020;
- per le imprese e le persone fisiche per le quali sia stato concesso il contributo ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 dal 1° gennaio 2018, nonché per quelli che non sono titolari di concessione di detto contributo: entro e non oltre il 30 settembre 2020.

Le scadenze sopra definite sono da considerarsi termini ultimi perentori.

Qualora il ripristino degli immobili aziendali danneggiati e vicariati dai ricoveri temporanei sia terminato prima delle scadenze e detti immobili abbiano ripreso la loro funzione, l'impresa dovrà provvedere a darne segnalazione al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca (di seguito: STACP) competente, al fine di consentire i necessari controlli.

A seguito della segnalazione dell'impresa beneficiaria, lo STACP provvederà ad effettuare il controllo *in situ* finalizzato a verificare in quale delle situazioni schematizzate dalla seguente tabella si trovi l'impresa:

Fattispecie	Esito atteso controllo STACP	Provvedimenti in caso di esito controllo corrispondente alle attese
Dismissione	Ricovero temporaneo rimosso dal sito di originaria installazione, inclusa ogni ev. opera accessoria;	Chiusura definitiva controllo
Mancata Dismissione	Ricovero temporaneo non rimosso dal sito di originaria	Chiusura definitiva controllo con adozione atto

	installazione;	revoca contributo e calcolo relativi interessi, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 15/1997
Stabilizzazione (esclusivamente dove consentito dal Comune competente)	Ricovero temporaneo <i>in situ</i> conformemente ad autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune competente	Chiusura definitiva controllo con adozione atto revoca parziale contributo e calcolo relativi interessi
	Ricovero temporaneo <i>in situ</i> , procedimento di autorizzazione edilizia in corso	Sospensione controllo in attesa dell'esito del procedimento di autorizzazione edilizia da parte del Comune

Si precisa che la rimozione del ricovero temporaneo si intende ricomprendere quella delle eventuali opere accessorie finanziate quali, ad es., pavimentazioni, ecc.

Qualora l'impresa non abbia già provveduto di propria iniziativa ad inviare la comunicazione preventiva per avviare l'azione di controllo dello STACP, successivamente alla decorrenza dei termini fissati da ultimo dalla deliberazione n. 2202/2018 per la rimozione dei ricoveri temporanei, gli STACP provvederanno ad effettuare i necessari controlli su tutte le aziende beneficiarie di contributi per ricoveri temporanei a valere sulla predetta Misura 126.

La mancata rimozione del ricovero temporaneo accertata in sede di controllo, senza alcun assenso dell'Amministrazione comunale alla permanenza in via definitiva, comporta la revoca e conseguente recupero del contributo erogato sull'acquisto del ricovero temporaneo, con interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 4 punti a titolo di sanzione amministrativa con esclusione fino ad anni 5 da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 15/1997.

Nei casi in cui si accerti la mancata rimozione del ricovero

temporaneo, in presenza di autorizzazione dell'Amministrazione comunale competente alla permanenza in via definitiva del ricovero, dovrà applicarsi una riduzione del 50% del contributo erogato a saldo, con recupero delle somme dovute unitamente agli interessi di legge decorrenti dalla erogazione del contributo da parte di AGREA.

A questo scopo, lo STACP competente in esito al controllo provvederà ad emettere un atto di revoca parziale del contributo concesso a suo tempo, nonché di definizione dell'importo da restituire comprensivo di interessi, in base a quanto disposto dalla deliberazione n. 1211/2017.

Si precisa che per "autorizzazione" dell'Amministrazione comunale deve intendersi l'avvenuto rilascio di idoneo titolo edilizio. Qualora, all'atto del controllo in situ da parte dello STACP, detto titolo edilizio non risulti ancora perfezionato, dovrà essere almeno esibita la documentazione relativa all'avvenuta presentazione della richiesta per l'avvio del procedimento di rilascio: in assenza di quest'ultima la mancata rimozione del ricovero temporaneo si configurerà come "mancata rimozione senza alcun assenso" e sanzionata di conseguenza.

Nell'ipotesi in cui l'impresa abbia in corso un procedimento di rilascio del titolo edilizio, il controllo dovrà essere sospeso e lo STACP dovrà contattare il Comune competente, al fine di verificare lo stato di avanzamento del procedimento stesso.

In caso di diniego finale del titolo edilizio, lo STACP provvederà a fissare un termine di 15 giorni - decorrenti dall'avvenuta comunicazione - entro i quali il beneficiario dovrà provvedere alla rimozione del ricovero temporaneo. Decorso tale termine, lo STACP dovrà provvedere all'effettuazione di un nuovo sopralluogo, il cui esito darà luogo all'applicazione delle ipotesi di revoca sopra contemplate.